



# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio I*

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca*”;

**VISTO** il decreto Ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 12, comma 1;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

**VISTO** il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*” ed il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

**VISTA** la legge, 23 dicembre 2014, n. 190 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge di stabilità 2015);

**VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in data 29 dicembre 2014, n. 101094 recante la “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015 e per il triennio 2015/2017*”;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche, ed, in particolare, l’articolo 5, recante disposizioni sull’introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

**RITENUTO** di dover procedere alla individuazione dei criteri e delle modalità di concessione dei sussidi a favore del personale in servizio presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle loro famiglie, nonché a favore del personale cessato dal servizio presso i medesimi Uffici nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di concessione;





# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio I*

**INFORMATE** le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella riunione del 9 luglio 2015;

## **D E C R E T A:**

### **Articolo 1 Beneficiari**

1. Nei limiti della disponibilità finanziaria, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie provvede alla concessione di provvidenze a favore del personale in servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle loro famiglie, nonché a favore del personale cessato dal servizio presso i medesimi Uffici nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di concessione.
2. Le provvidenze sono concesse previa valutazione, da parte di una Commissione appositamente nominata con decreto del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie, delle istanze presentate per le seguenti evenienze espresse in ordine di preferenza:
  - patologie gravi, con invalidità superiore al 50%;
  - prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici, con eccezione di quelli meramente estetici non determinati da situazioni invalidanti;
  - spese funerarie.
3. La spesa minima per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio è fissata in € 1.000,00 ed il sussidio medesimo è concesso con preferenza per i redditi I.S.E.E. più bassi ed in misura inversamente proporzionale allo stesso reddito I.S.E.E.
4. I sussidi sono concessi per le spese connesse ad evenienze verificatesi nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di concessione.

### **Articolo 2 Patologie gravi, con invalidità superiore al 50%**

1. Sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese connesse alla sussistenza di patologie gravi, con invalidità superiore al 50% del dipendente e/o dei familiari di seguito specificati:
  - figli;
  - coniuge, anche legalmente separato;
  - genitori, fratelli, sorelle, suoceri purché conviventi e con la medesima residenza;
  - persone costituenti con il dipendente nucleo familiare di fatto, purché conviventi e con la medesima residenza.
2. Le predette spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali, nonché di ogni altro certificato e/o documento idoneo a comprovare la patologia, rilasciato dal Servizio sanitario nazionale.
3. Sono escluse le spese a carico del Servizio sanitario nazionale e quelle rimborsate e/o rimborsabili da Enti e/o Società Assicuratrici e di assistenza volontaria o obbligatoria. A tal fine all'istanza deve essere allegata apposita dichiarazione.
4. Sono, altresì, escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle patologie quali, ad esempio, quelle sostenute per viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, etc., nonché quelle farmaceutiche.



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*  
*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio I*

**Articolo 3**

**Prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici**

1. Sono prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese connesse a prestazioni mediche specialistiche ed interventi chirurgici del dipendente e/o dei familiari indicati nell'articolo 2.
2. I sussidi per le spese di cui al comma 1, sono concessi alle medesime condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2.

**Articolo 4**

**Spese funerarie**

1. Sono concessi sussidi per le spese effettivamente sostenute dai familiari indicati nell'articolo 2, comma 1a seguito del decesso del dipendente, nonché per le spese effettivamente sostenute dal dipendente per il decesso dei familiari indicati nell'articolo 2, comma 1.
2. Le predette spese devono essere state effettivamente sostenute e devono essere adeguatamente documentate mediante presentazione delle relative ricevute fiscali, nonché di idonea certificazione dell'avvenuto decesso.

**Articolo 5**

**Domande**

1. Le domande di concessione delle provvidenze devono essere inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per le risorse umane e finanziarie –Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.
2. Nella domanda, redatta secondo il modello allegato al presente provvedimento, devono essere indicati:
  - i dati anagrafici – compreso il domicilio - e il codice fiscale del richiedente;
  - il ruolo di appartenenza attuale o cessato;
  - la composizione del nucleo familiare;
  - l'indirizzo e i recapiti telefonici;
  - le coordinate bancarie per l'eventuale accredito della somma da erogare.
3. Nella domanda va, altresì, evidenziata l'insussistenza di analoghe richieste inoltrate per lo stesso evento da parte del dipendente o di un altro familiare ad altre Amministrazioni, Enti, Società o Associazioni.

**Articolo 6**

**Documentazione**

1. Alla domanda vanno allegati gli originali o le copie, dichiarate conformi all'originale sotto la propria responsabilità, dei documenti di spesa sostenuta e delle certificazioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonché la documentazione attestante il reddito complessivo lordo dei componenti del nucleo familiare aventi la medesima residenza (I.S.E.E.).





# *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali*

*Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- Ufficio I*

2. Per i casi previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, alla domanda va allegata anche dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto dall'art.15 della Legge 183/2011.
3. La documentazione con i relativi dati necessari per la valutazione e concessione dei sussidi, è raccolta e custodita presso l'Ufficio I della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è utilizzata dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità del presente provvedimento.

## **Articolo 7**

### **Modalità di erogazione**

1. La Commissione, costituita presso la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la valutazione delle domande di sussidio, provvede a predeterminare i criteri di dettaglio per la distribuzione degli interventi assistenziali, secondo una tabella redatta nella prima seduta della Commissione medesima.
2. In caso di acclarata consistente inadeguatezza della somma disponibile rispetto all'entità dei bisogni rappresentati, potrà farsi ricorso, a giudizio della Commissione, ad una riduzione proporzionale che consenta una equa distribuzione dei sussidi considerati.
3. Nell'ipotesi in cui, esaminate le domande relative ai casi di cui agli artt. 2, 3 e 4, residuino ulteriori disponibilità finanziarie, potranno essere prese in considerazione domande di sussidio relative a casi ritenuti, a giudizio della Commissione medesima, particolarmente rilevanti, purché corredate da idonea documentazione attestante l'evenienza e le spese sostenute.

Roma, **29 LUG. 2015**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Jacopo GRECO**